

ALLEGATO "E"

- CONTRATTO DI APPALTO -

Per la fornitura di un sistema per spettroscopia, da installare presso la sede di Pisa dell'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Codice identificativo gara (CIG): 6827738BA1; Codice Unico di progetto (CUP): B52I16001740006.

TRA

L'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, "Ente" e/o NANO-CNR), con sede in Pisa, Piazza San Silvestro 12, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona della Direttrice Dottoressa Lucia Sorba, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, munita dei necessari poteri giuristi Provvedimento del Direttore generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 000126 Prot. N. 0072159 in data 25 novembre 201

E

L'Operatore economico " _____ " (in seguito per brevità anche "Operatore economico"), con sede in _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, nella persona del/la Legale rappresentante (o altra carica) Sig./ra/Dott. _____ codice fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____, munito/a dei necessari poteri giuristi _____.

PREMESSO CHE:

A. Con Determina a contrarre Prot. NANO-CNR N. 0003685 in data 6 ottobre 2016, l'Ente ha autorizzato l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia, per l'affidamento della fornitura di un sistema per spettroscopia da installare presso la sede di Pisa dell'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Codice identificativo gara (CIG): 6827738BA1; Codice Unico di progetto (CUP): B52I16001740006, ai sensi degli articoli 30, comma 1 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito denominato per brevità "Codice"), con un importo a base d'asta pari a euro 160.000,00 (centosessantamila/00) IVA non imponibile, con

oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- B. Con verbale n. _____ del _____ la Commissione di aggiudicazione ha redatto la graduatoria di merito proponendo l'aggiudicazione della gara all'Operatore economico;
- C. L'Ente, con Provvedimento Prot. NANO-CNR N. _____ del _____ ha approvato la suindicata proposta di aggiudicazione, disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico;
- D. La predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____ giusta comunicazioni in atti;
- E. L'Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito positivo.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Forma oggetto del presente contratto la fornitura di un sistema per spettroscopia

_____ ,

come dettagliato nell'offerta tecnica dell'operatore economico in data _____ Prot. NANO-CNR N..... del.....

Art. 2 – Corrispettivo

L'importo del presente contratto è pari a € _____

(_____/___), I.V.A. non imponibile ex art. 72 comma 1 lettera c) D.P.R.

633/1972 per la quota di ammortamento rendicontabile sul progetto, da determinare

in base alla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità. Il prezzo offerto

tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Operatore economico di cui

al Capitolato speciale. L'importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per

tutta la durata del contratto e l'Operatore economico non ha in nessun caso diritto di

pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova

applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. Il presente contratto non

prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono.

Art. 3 – Luogo di consegna ed installazione

Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa (PI).

Art. 4 – Termini di consegna ed installazione

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto; l'installazione dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni solari dalla consegna.

Art. 5 - Marcatura "CE"

La fornitura dovrà essere munita - per le componenti che lo richiedono - della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta "Nuova direttiva macchine") recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 41) e s.m.i.

Art. 6 – Modalità di resa

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell'Unione europea: si applica la regola Incoterms 2010 - DAP (Delivered At Place) presso l'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa (PI). Per operatori economici NON appartenenti a Stati membri dell'Unione europea: si applica la regola Incoterms 2010 - DDP (Delivered Duty Paid) presso l'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa (PI). Gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto: i) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità; ii) alla consegna e all'installazione della fornitura.

Art. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'Operatore economico che si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

Art. 8 – Responsabilità dell'Operatore economico

L'Operatore economico sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L'Operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L'Operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto. A tal fine l'Operatore economico dovrà essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, ivi inclusi quelli derivanti dall'esecuzione del contratto. L'Operatore economico, prima della stipula del contratto, dovrà produrre all'Ente copia di detta polizza.

Art. 9 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Operatore economico

Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di

missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. L'Operatore economico si obbliga altresì a provvedere:

- Alla consegna dei certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano;
- Alla consegna delle schede tecniche delle singole apparecchiature fornite;
- Alla consegna dei manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;
- Alla consegna delle eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

Art. 10– Verifica di conformità della fornitura

La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di installazione della fornitura. Durante le operazioni di verifica di conformità, la Stazione appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal presente capitolato e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento/direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del

certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

L'Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'Ente. Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'ente ove è previsto che debba operare l'Operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico medesimo e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 sono pari a ZERO. Di conseguenza non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.

Art. 12 - Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico potrà emettere fattura solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo; la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:

- Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante

destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “HWKKDN”;

- Per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- Il CIG;
- Il CUP;
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): HWKKDN;
- C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
- L’oggetto della fornitura;
- L’importo imponibile;
- L’ammontare dell’IVA per la per la quota di ammortamento non rendicontabile sul progetto, da determinare in base alla data dell’emissione del certificato di verifica di conformità (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- L’importo totale della fattura;
- Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).

Non saranno ammesse fatture con “Split Payment” o con IVA differita.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui emerga un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto

disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, l'Ente può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

Art. 14 - Subappalto - Cessione del contratto e del credito

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Per le cessioni di crediti si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale di € (euro/00) corrispondente all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel caso in cui la prima verifica di

conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Operatore economico per iscritto. L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dall'Ente o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.

Art. 16 - Garanzia ed assistenza tecnica

La fornitura dovrà essere garantita (ivi incluse spese di manodopera e parti di ricambio) per un minimo di (.....) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. Nel periodo di garanzia l'Operatore economico si impegna a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l'uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali. Entro 10 gg. solari dalla data della lettera del'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Operatore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- Nei casi di cui ai precedenti articoli: 8 – Responsabilità dell'Operatore economico, 11 – Sicurezza sul lavoro, 14 – Subappalto - Cessione del contratto e del credito.

Art. 18 - Garanzia definitiva

L'Operatore economico ha costituito una garanzia definitiva di €
(euro/) corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di **cauzione** o **fideiussione**.

La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'Operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell'Operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La **fideiussione** deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione. L'Ente può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Art. 19 – Riservatezza

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti. La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
- Dall'offerta tecnica, dall'offerta economica e dalla documentazione di gara che costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati ad esso.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico medesimo ed accettate dall'Ente.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il CNR provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente.

Art. 22 – Ricorsi giurisdizionali

I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Genova.

Art. 23 – Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto, che consta di _____ pagine, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo è a carico dell'Operatore economico; la stipula del contratto avverrà in forma elettronica e l'assolvimento dell'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sarà concordata con l'Operatore economico. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima. **Bollo assolto dall'Operatore economico in modo virtuale con autorizzazione n. del dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di**

Il sottoscrittolegale rappresentante dell'Operatore economico,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del codice civile, dichiara di accettare
specificamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti dall'articolo 1 all'articolo 23.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

NANO-CNR

La Direttrice

(Dott.ssa Lucia SORBA)

SCHEMA DI CONTRATTO